



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE MISURE A SOSTEGNO DI AZIENDE FORMATRICI E GIOVANI IN FORMAZIONE

Il **Municipio di Gravesano**, richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale

ritenendo importante incentivare la formazione e l'inserimento professionale dei giovani nel mondo del lavoro, con la presente Ordinanza, si emanano le necessarie disposizioni concernenti le concessioni di contributi per l'assunzione di giovani in formazione – domiciliati, residenti o con legami con il Comune di Gravesano – per degli stages, al fine di sostenere i giovani e le aziende che investono sulle future generazioni.

Art. 1 Scopo e dotazione del Fondo

Il Municipio intende fornire un sostegno concreto alle aziende che puntano sulle generazioni future dando la possibilità ai giovani in formazione di scoprire il mondo del lavoro.

A tale scopo è costituito un Fondo annuo massimo di CHF 5'000.–.

Una volta raggiunto questo limite decadrà la possibilità di presentare richiesta.

Qualora il saldo del Fondo non venisse esaurito nel corso dell'anno al quale è destinato, esso non verrà sommato all'importo del Fondo per il nuovo anno.

Art. 2 Beneficiari – statuto

Possono accedere al Fondo le aziende private che rientrano nelle seguenti categorie, indipendentemente dal settore di attività:

Le ditte individuali; le società semplici; le società in nome collettivo; le società a garanzia limitata; le società anonime; le società cooperative.

Sono esclusi gli enti pubblici e le aziende pubbliche e parapubbliche.

Art. 3 Beneficiari – sede

Possono accedere al Fondo le aziende private che sono presenti nel Registro delle attività economiche del Comune ed esercitano quindi effettivamente un'attività nel comprensorio giurisdizionale di Gravesano, o che hanno in alternativa:

- il proprio domicilio;
- la propria sede.

Art. 4 Limitazioni

Le richieste, così come il contributo, sono concessi fino all'esaurimento della dotazione del Fondo.

Fanno stato le richieste in ordine di inoltro. Di regola è prevista una sola istanza/anno.

L'Azienda deve essere in regola con le imposte e le tasse d'uso comunali.

In caso contrario il contributo dovuto all'Azienda sarà trattenuto a copertura di imposte o tasse arretrate.

Art. 5 Contributo

1. Per tutti i beneficiari ammessi, è concesso un contributo a fondo perso, per un importo di CHF 50/giornalieri di effettiva presenza per ogni giovane in formazione, così suddiviso: 50% Azienda – 50% giovane in formazione.
2. Per ogni istanza è previsto un contributo massimo complessivo di CHF 1'000 (20 giorni lavorativi).

Art. 6 Modalità di richiesta – condizioni – versamento del contributo

L'azienda che decide di assumere un giovane per lo stage, deve farne richiesta scritta almeno 30 giorni prima dell'inizio al Comune di Gravesano – Via Cantonale 30 – 6929 Gravesano, oppure all'indirizzo email: info@gravesano.ch.

Il Comune trasmette un formulario da compilare e da ritornare al termine dello stage per il conteggio e il versamento del contributo.

Il giovane deve essere domiciliato nel Cantone Ticino.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore dal 31 agosto 2023

Art. 8 Rimedi di diritto

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a decorrere dal 27 giugno 2023.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine della pubblicazione.

Risoluzione municipale nr. 433 del 26 giugno 2023

Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 30 giugno 2023 al 31 agosto 2023

Gravesano, 27 giugno 2023